



ORDINANZA DEL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO  
11 APRILE 2017, N.9

**Approvazione nuova convenzione tra il Commissario Delegato per la Ricostruzione della Regione Emilia-Romagna e la Regione Piemonte per la gestione delle procedure informatiche relative a “Mude Emergenza terremoto”** 2

ORDINANZA DEL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO  
11 APRILE 2017, N.10

**Oneri relativi alle ore di straordinario effettuate dal personale degli Enti e Amministrazioni, coinvolti in seguito agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, in relazione al comma 3 art. 6-sexies D.L. 26 aprile 2013 convertito con modificazione con Legge 24 giugno 2013, n.71. Periodo 1 gennaio 2017 - 31 dicembre 2018** 12



IL PRESIDENTE

IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

### Ordinanza n. 9 dell'11 aprile 2017

*Approvazione nuova convenzione tra il Commissario Delegato per la Ricostruzione della Regione Emilia-Romagna e la Regione Piemonte per la gestione delle procedure informatiche relative a "Mude Emergenza terremoto"*

Visti:

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 maggio 2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 3 comma 1 del Decreto legge 4 novembre 2002 n. 245 convertito con modificazioni dall'art. 1 della legge 27 dicembre 2002 n. 286;
- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio con i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova, Rovigo, i giorni del 20 e 29 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al capo del Dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;
- il Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012" pubblicato in G.U. n. 131 del 7 giugno 2012, convertito con modificazioni nella Legge 1 agosto 2012 n. 122;
- l'art. 13 comma 1 del D.L. n. 78 del 19 giugno 2015 convertito con modificazioni dalla Legge n. 125 del 6 agosto 2015 e s.m.i., con il quale è stato prorogato al 31.12.2018 lo stato di emergenza conseguente ai suindicati eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;

Preso atto che il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, che ricopre da tale data anche le funzioni di

Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, secondo il disposto dell'art. 1 del Decreto-legge 6 giugno 2012 , n. 74, convertito con modificazioni, dalla Legge 1 agosto 2012, n. 122;

Richiamata l'ordinanza n. 23 del 14 agosto 2012 che approva le azioni finalizzate ad attuare il "Programma Casa per la transizione e l'avvio della ricostruzione" e prevede tre modalità di intervento differenziate in relazione ai danni subiti ed agli esiti di agibilità certificati dai provvedimenti comunali (ai quali corrispondono altrettante procedure autorizzative, livelli contributivi ed intensità di interventi strutturali);

Visto che il Commissario delegato alla ricostruzione, tramite lettera del 3 settembre 2012 ns. prot. CR.2012.0002257 ha richiesto alla Regione Piemonte ed alla Città di Torino di collaborare alla realizzazione di un sistema informativo che permetta la presentazione delle domande di richiesta di contributo per la riparazione ed il ripristino degli edifici danneggiati, avvalendosi delle componenti di piattaforma del servizio MUDE Piemonte secondo le logiche del riuso ex art. 69 D. Lgs. 82/2005, ricevendone riscontro positivo;

Richiamate:

- l'ordinanza n. 74 del 1 luglio 2013 "Approvazione dell'accordo tra la Regione Emilia-Romagna e la Regione Piemonte per la realizzazione e gestione delle procedure informatiche relative alle ordinanze n. 29/2012, n.32/2012, n.51/2012, n.86/2012 e rispettive modifiche e integrazioni";
- l'ordinanza n. 72 del 4 novembre 2014 "Proroga dell'accordo tra la Regione Emilia-Romagna e la Regione Piemonte per la realizzazione e gestione delle procedure informatiche relative alle ordinanze n. 29/2012, n.51/2012, n.86/2012, 66/2013, 119/2013 e rispettive modifiche e integrazioni" e s.m.i;
- l'ordinanza n. 54 del 4 dicembre 2015 "Proroga ed integrazione dell'accordo con la Regione Piemonte per la realizzazione e gestione delle procedure informatiche relative a "Mude Emergenza terremoto";

Ritenuto indispensabile, a seguito della proroga dello stato di emergenza, usufruire anche per l'anno 2017 dei servizi informatici offerti dalla Regione Piemonte, al fine di assicurare il necessario supporto ai comuni del cratere nell'esercizio delle attività delegate ai sindaci nel processo di ricostruzione degli immobili prevalentemente ad uso residenziali

ed, in particolare, la fruibilità e la continuità del servizio e delle infrastrutture utilizzate, nonché la manutenzione servizi, l'assistenza di service desk e la manutenzione applicativa;

Considerato che:

- con nota PG/2016/773318 del 19 dicembre 2016, la Regione Emilia-Romagna ha richiesto alla Regione Piemonte una stima tecnico-economica relativa alla gestione della piattaforma per l'anno 2017;
- con nota assunta agli atti del Servizio per la gestione tecnica degli interventi di ricostruzione e per la gestione dei contratti e del contenzioso dell'Agenzia regionale per la ricostruzione -sisma 2012 con protocollo PG/2017/257127 del 4 aprile 2017 la Regione Piemonte ha comunicato l'ammontare previsto per i costi derivanti dalla gestione dell'applicativo MUDE Piemonte – Emergenza terremoto per l'anno 2017, stimati in €48.800,00;
- che il costo indicato si ritiene congruo;

Visto che la piattaforma è in uso dal 2012 e che nel corso dell'utilizzo sono state richieste diverse modifiche evolutive al fine di supportare l'iter normativo della ricostruzione e che quindi la piattaforma MUDE ha assunto nuove funzionalità specifiche atte a supportare l'iter amministrativo della ricostruzione;

Ritenuto opportuno sottoscrivere una nuova convenzione tra il Commissario Delegato per la Ricostruzione della Regione Emilia-Romagna e la Regione Piemonte, in continuità con la precedente convenzione scaduta al 31/12/2016, finalizzata alla manutenzione dei servizi, all'assistenza di II livello e alla manutenzione applicativa;

➤ Servizio di Assistenza di II livello che consiste in:

- Governo dell'applicativo
- Supporto Specialistico
- Gestione operativa applicazioni
- Customer Service Desk
- Elaborazione, integrazione e gestione dati e contenuti.

➤ Servizio di Manutenzione Applicativa che consiste in:

- Governo
- Manutenzione Correttiva
- Manutenzione Perfettiva
- Gestione operativa applicazioni.

Vista la proposta di convenzione, il cui schema è parte integrante e sostanziale della presente ordinanza;

Considerato che gli oneri connessi all'effettuazione delle attività sopra menzionate quantificate per l'anno 2017 in totali € 48.800,00 trovano copertura finanziaria nell'ambito delle risorse di cui all'art. 2 del Decreto legge n. 74 del 6 giugno 2012, convertito con modificazioni dalla Legge 122 del 1 agosto 2012, accreditate sulla contabilità speciale n. 5699 intestata al Commissario Delegato Presidente della Regione Emilia-Romagna, aperta presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Bologna, come previsto dall'art. 2 comma 6 dello stesso Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, che presentano la necessaria disponibilità;

#### DISPONE

per le motivazioni riportate in premessa che costituiscono parte integrante della presente ordinanza e ne costituiscono il presupposto:

1. di approvare quale parte integrante e sostanziale della presente ordinanza lo schema di Convenzione allegato da stipulare con la Regione Piemonte per l'assistenza applicativa ed il mantenimento della Piattaforma Mude Emergenza Terremoto alla quale si rinvia per le specifiche di dettaglio;
2. di dare atto che la presente convenzione avrà durata annuale, fino al 31/12/2017, fatte salve le attività amministrative successive a tale data relative alla chiusura contabile delle obbligazioni finanziarie fra le parti;
3. di prevedere che il costo stimato per la manutenzione pari ad € 48.800,00, trovi copertura finanziaria nell'ambito delle risorse di cui all'art. 2 del Decreto legge n. 74 del 6 giugno 2012, convertito con modificazioni dalla Legge 122 del 1 agosto 2012, accreditate sulla contabilità speciale n. 5699 intestata al Commissario Delegato Presidente della Regione Emilia-Romagna, aperta presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Bologna, come previsto dall'art. 2 comma 6 dello stesso Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, che presentano la necessaria disponibilità;
4. di corrispondere il corrispettivo di cui sopra alla Regione Piemonte, previo accertamento delle attività svolte, in due rate semestrali, la prima riferita alle attività rendicontate al 30 giugno 2017 e la seconda relativa al periodo 1 luglio – 31 dicembre 2017;

5. di pubblicare la presente ordinanza sul Bollettino Ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

Bologna,

Stefano Bonaccini

*firmato digitalmente*

**Schema di convenzione per il riuso e lo sviluppo del software MUDE Piemonte (Modello Unico Digitale per l'Edilizia) tra la Regione Piemonte ed il Commissario delegato per la ricostruzione della Regione Emilia-Romagna, per la gestione informatizzata dell'emergenza terremoto e le successive fasi amministrative.**

TRA

la Regione Piemonte, con sede in Torino, Piazza Castello 165 (C.F. 80087670016), nella persona dell'Assessore delegato..... domiciliato ai fini del presente atto presso la sede della Regione, di seguito Regione Piemonte

E

il Commissario delegato per la Ricostruzione della Regione Emilia-Romagna con sede legale in Bologna, viale A. Moro, 52 (C.F. 91352270374) nella persona del Commissario Stefano Bonaccini, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede della Regione-Emilia Romagna, di seguito Commissario

insieme "Parti"

PREMESSO CHE

- il Decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 Codice dell'Amministrazione Digitale (di seguito brevemente CAD) ha individuato nelle tecnologie dell'informazione, della comunicazione e in quelle digitali gli strumenti attraverso cui realizzare una maggiore efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione dell'operato delle Pubbliche Amministrazioni, nonché la partecipazione dei cittadini ai procedimenti amministrativi;
- il CAD pone in capo alle Regioni, tra gli altri, il compito di digitalizzare la loro azione amministrativa e di implementare l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione sia per garantire servizi migliori ai cittadini e alle imprese sia per una comunicazione più snella, immediata ed economica fra le stesse amministrazioni nonché tra queste ultime e i cittadini, le imprese ed i liberi professionisti;
- la Regione Piemonte e la Regione Emilia-Romagna, attraverso la collaborazione interregionale e l'adozione di soluzioni comuni, mirano alla razionalizzazione dei costi dell'innovazione e al miglioramento della qualità dei servizi erogati;
- con la deliberazione della Giunta regionale dell'Emilia-Romagna n. 2274 del 27 dicembre 2010 è stato approvato ai sensi della L.241/90 e s.m.i. il "Protocollo di Intesa tra la Regione Piemonte e la Regione Emilia-Romagna per la cooperazione interregionale volta allo sviluppo di iniziative di potenziamento della Società dell'informazione con particolare riguardo alle soluzioni di e-government" in cui la Regione Piemonte e la Regione Emilia-Romagna riconoscono nella collaborazione

interregionale uno strumento per promuovere la diminuzione dei costi dell'innovazione e migliorare la qualità garantendo l'adozione di soluzioni comuni, in coerenza con la strategia di ammodernamento della Pubblica Amministrazione indicata dal Governo e dal complesso delle Regioni e Province autonome di concerto con gli Enti Locali;

- con deliberazione della Giunta regionale del Piemonte n. 14-1523 del 18 febbraio 2011 è stato approvato lo schema di Protocollo d'Intesa tra Regione Piemonte e Regione Emilia-Romagna per la cooperazione interregionale volta allo sviluppo di iniziative di potenziamento della Società dell'informazione e alle soluzioni di e-government e del piano di Progetto "Riuso Dati Pubblici" ed è stata ulteriormente definita la volontà di collaborazione tra le due regioni.

Considerato che:

- a seguito del terremoto che colpì l'Emilia-Romagna nel maggio 2012, la suddetta Regione ritenne che il *Modello Unico Digitale per l'Edilizia* realizzato dalla Regione Piemonte per mezzo del proprio ente strumentale (CSI Piemonte) con il fine di gestire le pratiche edilizie in favore dei comuni piemontesi potesse costituire, con opportuni specifici adattamenti, un valido strumento per gestire le procedure amministrative delle istanze di ricostruzione degli edifici colpiti dal sisma;
- la messa a disposizione di applicativi informatici, è definito "riuso" e disciplinato dall'articolo 69 del CAD, pratica incentivata e sostenuta secondo gli indirizzi di Agid-Agenzia per l'Italia Digitale, oltre che essere stato, nel caso specifico, motivato ed urgente, stante la situazione di emergenza in cui si trovava la Regione Emilia-Romagna;

Richiamata l'Ordinanza n. 74 del 1 luglio 2013 con la quale il Commissario Delegato ha approvato uno schema di convenzione per la realizzazione e la gestione delle procedure informatiche attraverso la piattaforma MUDE Piemonte Emergenza Terremoto, sotto forma di servizio completo delle funzionalità originali oltre alle ulteriori funzionalità richieste dalle Ordinanze 29, 51, 86 del 2012 e s.m.i., attraverso lo sviluppo di modulistica specifica per la richiesta di contributi per la ricostruzione e servizi di assistenza telefonica;

Visto che con deliberazione di Giunta regionale del Piemonte n. 26-6845 del 9 dicembre 2013 è stato approvato lo schema di Convenzione per l'utilizzo del "MUDE Piemonte per l'emergenza Terremoto Emilia Romagna", in attuazione del Protocollo d'intesa approvato con la deliberazione del 18 febbraio 2011 sopra richiamata, fissando la scadenza al 31 dicembre 2013 e con espressa possibilità di proroghe, prevista all'articolo 2, previo accordo e adozione di atto formale da parte del Commissario;

Dato atto che con le Ordinanze sopra richiamate e con la successiva ordinanza 54/2015 è stato altresì approvato e prorogato per gli anni 2014, 2015 e 2016 l'accordo con la Regione Piemonte per la fruizione in modalità di riuso dell'applicativo MUDE e la realizzazione delle procedure informatiche della piattaforma "Mude Piemonte Emergenza terremoto";



Dato atto che la volontà di collaborazione sugli aspetti inerenti alla gestione informatizzata di procedure amministrative, ed in particolare di quelle edilizie, è stata ampiamente manifestata dalle due amministrazioni attraverso gli atti sopra richiamati;

Ritenuto indispensabile, a seguito della proroga dello stato di emergenza fino al 31 dicembre 2018 fissato art.13 comma 1 del D.L. n. 78 del 19 giugno 2015, convertito con modificazioni dalla Legge n. 125 del 6 agosto 2015 e s.m.i., usufruire anche per il 2017 dei servizi informatici offerti dal CSI Piemonte in qualità di ente strumentale della Regione Piemonte al fine di assicurare il necessario supporto ai comuni del cratere nell'esercizio delle attività delegate ai sindaci nel processo di ricostruzione degli immobili prevalentemente ad uso residenziale ed, in particolare, la fruibilità e la continuità del servizio e delle infrastrutture utilizzate, nonché la manutenzione dei servizi e l'assistenza di II livello e la manutenzione applicativa;

Ritenuto pertanto opportuno sottoscrivere una nuova convenzione, con decorrenza dal 1° gennaio 2017 fino al 31/12/2017, fatte salve le attività amministrative successive a tale data relative alla chiusura contabile delle obbligazioni finanziarie tra le Parti;

## LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

### Art. 1 Premesse

1. Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione e ne costituiscono il presupposto.

### Art. 2 Oggetto della Convenzione

1. Con la presente convenzione la Regione Piemonte ed il Commissario Delegato per la Ricostruzione della Regione Emilia-Romagna intendono proseguire il rapporto di collaborazione relativo ai procedimenti previsti per la presentazione ed ottenimento del contributo alla ricostruzione post terremoto, così come sancito dagli atti amministrativi richiamati in premessa.
2. Le attività oggetto della presente convenzione, in linea con quanto previsto nel Protocollo di Intesa del 2011, sono strumentali al riuso del sistema MUDE Piemonte in modalità ASP ai sensi dell'art. 69 D. Lgs. 82/2005 (CAD).

### Art. 3 Impegni delle Parti

1. La Regione Piemonte, tramite il CSI, garantisce l'operatività del programma MUDE Piemonte in modo da rendere il servizio funzionale agli utenti della Regione Emilia-Romagna secondo le esigenze individuate dal Commissario, nonché l'assistenza per il problem solving, il trattamento dati, la profilazione utenti, la configurazione del sistema (assistenza di II/III livello), la manutenzione delle pagine web dedicate, la manutenzione applicativa della modulistica in essere.

2. Le attività oggetto della presente convenzione recepiscono le richieste del Commissario e saranno definite di volta in volta da apposite proposte tecnico-economiche (PTE) che si articoleranno in proposte di servizi in continuità (manutenzione annuale del sistema) erogati dal CSI Piemonte in favore del Commissario. Le proposte tecnico-economiche dei servizi contengono:
  - gli obiettivi da raggiungere in coerenza con i contenuti della presente Convenzione;
  - le attività da svolgere e la relativa ripartizione di responsabilità tra le Regioni e gli enti strumentali;
  - le modalità ed i tempi di realizzazione o di erogazione del servizio;
  - i costi del singolo servizio;
  - i vincoli organizzativi, tecnici e normativi dei singoli servizi.
3. Il Commissario delegato alla ricostruzione della Regione Emilia-Romagna assicura la copertura finanziaria del servizio.

#### Art. 4 Finanziamento e modalità di pagamento

1. Le proposte tecnico-economiche sono inviate dal CSI alla Regione Piemonte che, previa verifica della congruità sulla base dei criteri previsti dalla Convenzione quadro con il CSI, le trasmette al Commissario ai fini della ratifica con apposito atto, con il quale ne approva la realizzabilità e ne garantisce la copertura finanziaria.
2. Il Commissario invia gli atti relativi alla Regione Piemonte che adotta i provvedimenti di impegno e di affidamento del servizio al CSI Piemonte.
3. I servizi affidati sono rendicontati tempestivamente dal CSI Piemonte, ai fini della trasmissione al Commissario da parte della Regione Piemonte.
4. Gli oneri relativi alle attività oggetto della presente convenzione, già svolte e da svolgere da parte del CSI Piemonte su richiesta ed in favore del Commissario, stimati in €. 48.800,00 (quarantottomilaottocento) sono trasferiti dal Commissario alla Regione Piemonte in qualità di ente committente, a seguito della rendicontazione delle attività.
5. Il Commissario verifica la correttezza della prestazione fornita ed effettua la liquidazione delle risorse alla Regione Piemonte in due rate semestrali: la prima riferita alle attività rendicontate al 30 giugno 2017 e la seconda relativa al periodo 1 luglio 2017-31 dicembre 2017
6. Le liquidazioni alla Regione Piemonte sono effettuate dal Commissario entro 30 giorni dal ricevimento della rendicontazione.

#### Art. 5 Diritti d'uso, informazione e promozione

1. Le Parti convengono di essere contitolari dei diritti d'uso degli sviluppi del software MUDE apportati dal CSI Piemonte alla versione originaria fornita in riuso al Commissario.
2. I risultati della collaborazione, qualora ritenuto utile, potranno essere inoltre presentati congiuntamente in contesti istituzionali.

#### Art. 6 Riservatezza

1. Le Parti si impegnano a garantire il diritto alla riservatezza non portando a conoscenza di terzi informazioni, dati tecnici, documenti e notizie di carattere riservato di cui le stesse dovessero venire a conoscenza, a garantire l'attendibilità dei dati e delle informazioni fornite nonché il rispetto di quanto stabilito dal D. Lgs. 196/2003 e s.m.i in materia di trattamento dati e misure di sicurezza informatica.

#### Art. 7 Controversie

1. Per ogni controversia il Foro competente è determinato ai sensi del combinato disposto degli articoli 25 c.p.c. e 59 della legge 16 maggio 1978 n. 196 e s.m.i.

#### Art. 8 Durata della convenzione

1. La presente convenzione decorre dal 1° gennaio 2017 e cessa il 31/12/2017 fatte salve le attività amministrative successive a tale data relative alla chiusura contabile delle obbligazioni finanziarie tra le Parti.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

*Per la Regione Piemonte: L'Assessore delegato*

Il Commissario Delegato per la ricostruzione della Regione Emilia-Romagna:

---



IL PRESIDENTE

IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L. N. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122 DELL'1/08/2012

### ORDINANZA n. 10 dell'11 aprile 2017

**ONERI RELATIVI ALLE ORE DI STRAORDINARIO EFFETTUATE DAL PERSONALE DEGLI ENTI E AMMINISTRAZIONI, COINVOLTI IN SEGUITO AGLI EVENTI SISMICI DEL 20 E 29 MAGGIO 2012, IN RELAZIONE AL COMMA 3 ART. 6-SEXIES D.L. 26 APRILE 2013 CONVERTITO CON MODIFICAZIONE CON LEGGE 24 GIUGNO 2013 N. 71. PERIODO 1° GENNAIO 2017 – 31 DICEMBRE 2018.**

Il Presidente della Giunta della Regione Emilia-Romagna, assunte, a norma dell'articolo 1, comma 2, del D.L. n. 74 del 6 giugno 2012, in G. U. n. 131 del 7 giugno, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 ed il 29 maggio 2012" le funzioni di Commissario delegato per l'attuazione degli interventi previsti dallo stesso decreto- legge;

VISTO l'art. 5 della L. 24 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm.;

VISTE le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio 2012 che hanno dichiarato, per i territori delle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, lo stato di emergenza poi prorogato fino al 31 maggio 2013 dall'art. 1, D.L. 6 giugno 2012, n. 74 "*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012*", pubblicato nella G.U. n. 131 del 7 giugno 2012, convertito, con modificazioni, nella legge 1 agosto 2012, n. 122;

VISTI in particolare:

- l'art. 1, commi 4 e 5, del D.L. n. 74/2012, ai sensi del quale agli interventi di cui al medesimo decreto provvedono i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto operando con i poteri di cui all'art. 5, comma 2, della L. n. 225/92, avvalendosi dei Sindaci dei Comuni e dei Presidenti delle Province interessati dal sisma;
- l'art. 2, comma 1, del medesimo decreto, con cui viene istituito il Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012, le cui risorse sono assegnate su apposite contabilità speciali intestate ai Commissari delegati ai sensi del medesimo art. 2, comma 6;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2014;

- il decreto legge 30 dicembre 2015, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, che all'articolo 11, comma 2-bis, prevede la proroga del termine di scadenza dello stato di emergenza, conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, previsto dal succitato articolo 1 D.L. 74/2012, al 31 dicembre 2018;

Visto che, ai sensi dell'articolo 2 - comma 6, del citato decreto legge n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, è stata aperta apposita contabilità speciale n. 5699, presso la Banca D'Italia, Tesoreria provinciale dello Stato, sezione di Bologna, intestata a "Commissario Presidente Regione Emilia-Romagna-D.L.74-12";

Preso atto che il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il Presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell'art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n. 15 del 1° agosto 2012, recante: "*Ulteriori disposizioni urgenti relative agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo nel mese di maggio 2012*", con la quale, acquisita l'intesa dei Presidenti delle Regioni - Commissari delegati si stabilisce il passaggio di consegne, a decorrere dal 3 agosto 2012, dalla Direzione Comando e Controllo (Di.Coma.C.), istituita con l'OCDPC n. 3/2012, ai Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, nominati Commissari delegati nella gestione dell'emergenza terremoto, prevedendo che:

- il Commissario Delegato per la Regione Emilia-Romagna, si avvale dell'Agenzia regionale di Protezione Civile;
- gli oneri derivanti dalla prosecuzione delle attività emergenziali di accoglienza e assistenza alla popolazione da parte dei Commissari delegati gravano sul Fondo di cui all'art. 2 del D.L. 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, nel limite delle risorse allo scopo individuate dagli stessi Commissari con propri provvedimenti nell'ambito della quota del citato Fondo di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 luglio 2012, a far data dal 30 luglio 2012;

VISTO il decreto legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013 n. 71, "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015" il quale, tra l'altro, all'art. 6-sexies, comma 3, "Assunzioni del personale" stabilisce che "I commissari delegati di cui al decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, sono autorizzati a riconoscere, con decorrenza dal 1° agosto 2012 e sino al 31 dicembre 2014, alle unità lavorative, ad esclusione dei dirigenti e titolari di posizione organizzativa alle dipendenze della regione, degli enti locali e loro forme associative del rispettivo ambito di competenza territoriale, il compenso per prestazioni di lavoro straordinario reso e debitamente documentato per l'espletamento delle attività conseguenti allo stato di emergenza, nei limiti di trenta ore mensili. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede nell'ambito e nei limiti delle risorse del Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122";

Dato atto che con l'articolo 14, comma 9 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2017 n. 19, è stato ulteriormente prorogato il termine di cui al comma 3 dell'articolo 6-sexies del succitato decreto legge 26 aprile 2013 n. 43, al 31 dicembre 2018, e che è stato fissato il limite di spesa pari a 600.000 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, nell'ambito e nei limiti delle risorse del Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74;

Dato atto inoltre che il 92,3% delle risorse del succitato Fondo per la ricostruzione sono state assegnate alla Regione Emilia Romagna in base all'art. 1, comma 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2014.

Ritenuto pertanto di autorizzare euro **553.800,00** per ciascuno degli anni 2017 e 2018, a copertura delle spese per il riconoscimento degli oneri di straordinario reso dal personale degli enti coinvolti nel periodo 1° gennaio 2017 – 31 dicembre 2018.

Ritenuto, inoltre di autorizzare il direttore dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile- preposto, ai sensi del decreto 103/2013, all'adozione degli atti di liquidazione delle somme autorizzate - a liquidare, a favore delle amministrazioni beneficiarie, il 100% delle spese emerse dalle rendicontazioni ricevute a valere sulle risorse rivenienti dal Fondo per la ricostruzione di cui all'art. 2 del D.L. n. 74/2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge 1 agosto 2012, n. 122, che presenta sufficiente disponibilità ;

#### **VISTI:**

- la legge 24 febbraio 1992, n. 225 "Istituzione del Servizio nazionale di protezione civile" e ss.mm.;
- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- deliberazione di Giunta regionale n. 622 del 28 aprile 2016;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 839 in data 24/06/2013 "Approvazione, ai sensi dell'art. 21, comma 6, lettera a) della l.r. n.1/2005, del regolamento di organizzazione e contabilità dell'agenzia regionale di protezione civile";

#### **DISPONE**

1. di autorizzare la somma di euro **553.800,00** per ciascuno degli anni 2017 e 2018, al fine di rimborsare le spese sostenute dalle Direzioni Generali Regionali, dagli Enti Locali e loro forme associative, in conseguenza del sisma 2012, per prestazioni di lavoro straordinario delle unità lavorative, ad esclusione dei dirigenti e titolari di posizione organizzativa, rese nel periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018, a valere sulle risorse rivenienti dal Fondo per la ricostruzione di cui all'art. 2 del D.L. n. 74/2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge 1 agosto 2012, n. 122 che presenta sufficiente disponibilità,.
2. di autorizzare il Direttore dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile preposto, ai sensi del decreto 103/2013, all'adozione degli atti di liquidazione delle somme autorizzate, a liquidare, a favore delle amministrazioni beneficiarie, il 100% delle spese risultanti dalle rendicontazioni ricevute, salvo il recupero di somme non dovute;

3. di pubblicare la presente ordinanza nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia Romagna (BURERT).

Bologna

Stefano Bonaccini  
*(Firmato digitalmente)*